

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2736/89 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 settembre 1989

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 3744/87 che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4059/88<sup>(3)</sup>, in caso di trasferimento dei prodotti d'intervento da uno Stato membro a un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero e lo Stato membro destinatario lo imputa alle entrate del mese di uscita al prezzo e al tasso di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 5; che, secondo la stessa disposizione, se per uno Stato membro tale prezzo non è stato fissato, il prezzo applicabile per l'azione relativa al 1988 corrisponde a quello fissato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3189/87 della Commissione<sup>(4)</sup> e, per gli anni successivi, al prezzo fissato dalla normativa analoga per l'anno in questione;

considerando che, a decorrere dall'esercizio 1989, quest'ultimo prezzo include i deprezzamenti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

787/89<sup>(6)</sup>, e potrebbe provocare distorsioni nella ripartizione delle derrate tra gli Stati membri; che è pertanto necessario fissare un altro prezzo;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3744/87 è modificato come segue:

- « 2. Qualora i prodotti d'intervento siano trasferiti da uno Stato membro a un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero e lo Stato membro destinatario lo imputa alle entrate del mese di uscita, al prezzo e al tasso di cui al paragrafo 1. Se per uno Stato membro tale prezzo non è stato fissato, il prezzo applicabile per le azioni aventi inizio a decorrere dall'anno 1990 è costituito dal prezzo d'intervento della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 41.

<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.